



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE

Approvato con DCC n. _____ del _____

Art. 1 — Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per l'attivazione, la gestione, il monitoraggio e la valutazione dei tirocini di inclusione sociale promossi, sostenuti o coordinati dal Comune di Bracciano.
2. I tirocini di inclusione sociale sono percorsi individualizzati finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia personale, alla riabilitazione, alla socializzazione, al contrasto dell'isolamento e alla valorizzazione delle capacità della persona.
3. Il tirocinio di inclusione sociale non costituisce rapporto di lavoro, non dà luogo a vincolo di subordinazione e non può essere utilizzato per sostituire personale dipendente, coprire carenze di organico, fronteggiare picchi di attività o svolgere prestazioni lavorative ordinarie.

Art. 2 — Finalità

1. Il Comune riconosce i tirocini di inclusione sociale come strumenti di politica sociale e di presa in carico personalizzata, rivolti a persone in condizione di fragilità, vulnerabilità, svantaggio sociale, disabilità, marginalità o rischio di esclusione.
2. I tirocini perseguono le seguenti finalità:
 - a) favorire l'inclusione sociale e la partecipazione alla vita della comunità;
 - b) contrastare l'isolamento sociale e relazionale;
 - c) sostenere percorsi di autonomia personale, sociale e relazionale;
 - d) rafforzare competenze pratiche, sociali e comportamentali;
 - e) favorire l'avvicinamento protetto a contesti organizzativi, comunitari o lavorativi;
 - f) promuovere il benessere della persona attraverso esperienze concrete e accompagnate;
 - g) valorizzare le capacità personali, anche residue o potenziali;
 - h) costruire reti territoriali tra Comune, Servizi sociali, servizi sociosanitari, Enti del Terzo settore, imprese, cooperative sociali, associazioni e altri soggetti della comunità locale.
3. Il tirocinio deve essere sempre collegato a un progetto individualizzato e non può essere attivato come misura automatica, isolata o meramente assistenziale.

Art. 3 — Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento a:



- Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 2, 3, 4, 32 e 38;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, sul sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11, su sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, sul diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- Legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina delle cooperative sociali;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento all'art. 55 in materia di co-programmazione e co-progettazione;
- Accordo Stato-Regioni del 22 gennaio 2015, repertorio atti n. 7/CSR, recante Linee guida per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 30 dicembre 2013, n. 511, in materia di tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale-approvazione dell'Allegato A - "Attuazione dell'Accordo, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale";
- Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

ogni altra normativa nazionale, regionale, distrettuale o comunale applicabile.

Art. 4 — Definizione di tirocinio di inclusione sociale

1. Il tirocinio di inclusione sociale è un'esperienza protetta, temporanea e individualizzata, attivata nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria della persona.
2. Il tirocinio è finalizzato a sostenere il percorso di inclusione, autonomia, riabilitazione, socializzazione o avvicinamento progressivo a contesti comunitari, organizzativi o lavorativi.
3. Il tirocinio non ha natura lavorativa e non comporta obbligo di assunzione da parte del soggetto ospitante.
4. Le attività previste devono essere coerenti con le condizioni personali del beneficiario, con gli obiettivi del progetto individualizzato e con la finalità sociale del percorso.

Art. 5 — Destinatari

1. Possono accedere ai tirocini di inclusione sociale le persone residenti nel Comune, prese in carico dai Servizi sociali comunali o dai servizi socio-sanitari competenti del territorio, che si trovino in condizione di fragilità, vulnerabilità, svantaggio sociale, disabilità, marginalità o rischio di esclusione.
2. Possono essere destinatari dei tirocini:

a) i soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. ;

b) i soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, co. 1, legge 8 novembre 1991, n. 381;



c) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell'art. 13 legge 11 agosto 2003, n. 228 a favore delle vittime di tratta;

d) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art. 18, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;

e) i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'articolo 5, co. 6, decreto legislativo n. 286/1998;

f) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all'art. 2, lett. e) e g), decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

g) i richiedenti asilo come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303i);

h) persone che, pur non avendo un bisogno economico prevalente, necessitano di un percorso di socializzazione, inclusione, riattivazione personale e contrasto all'isolamento.

I soggetti di cui al punto 2, al momento di attivazione del tirocinio, non dovranno avere in corso un tirocinio previsto dalla DGR n. 199/2013 né avere un rapporto di lavoro;

Art. 6 — Presa in carico e valutazione

1. Il tirocinio può essere attivato solo a seguito di una valutazione professionale della situazione personale, sociale, familiare ed eventualmente sociosanitaria del beneficiario.
2. La valutazione deve verificare:

a) l'utilità del percorso di tirocinio rispetto agli obiettivi di inclusione, autonomia, riabilitazione o socializzazione;

b) la compatibilità tra condizioni della persona, attività previste e contesto ospitante;

c) la sostenibilità del percorso in termini di frequenza, durata e impegno richiesto;

3. Il tirocinio non può essere attivato quando risulti non funzionale alla condizione della persona.
4. Il Comune mantiene la titolarità della valutazione sociale, della presa in carico della persona e della verifica della coerenza del tirocinio con il progetto individualizzato.

Art. 7 — Soggetti coinvolti

1. I soggetti coinvolti nell'attivazione e nella realizzazione dei tirocini di inclusione sociale sono:

a) il Comune;

b) il Servizio Sociale comunale o altro servizio pubblico competente responsabile della presa in carico;

c) il beneficiario;



- d) il soggetto promotore;
- e) il soggetto ospitante;
- f) il tutor del soggetto promotore;
- g) il tutor del soggetto ospitante;
- h) eventuali servizi sociosanitari o specialistici coinvolti pubblici e privati;
- i) eventuali familiari, amministratori di sostegno, tutori o altri soggetti di riferimento, nel rispetto della volontà della persona e della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- j) Centro per l'Impiego;

2. Il Comune governa il sistema comunale dei tirocini di inclusione sociale e mantiene la titolarità:

- a) della programmazione generale degli interventi;
- b) della valutazione sociale;
- c) della presa in carico della persona;
- d) dell'individuazione degli obiettivi generali del progetto individualizzato;
- e) della verifica dell'appropriatezza e della coerenza del tirocinio con i bisogni della persona;
- f) del controllo complessivo sull'attuazione del programma.

3. Il soggetto promotore garantisce l'attivazione formale del tirocinio, il tutoraggio, il monitoraggio, il raccordo con il soggetto ospitante e la corretta gestione amministrativa e documentale del percorso.

4. Il soggetto ospitante accoglie il beneficiario e garantisce la concreta realizzazione delle attività previste dal progetto formativo o di inserimento.

Art. 8 — Soggetto promotore

- 1. Il soggetto promotore è il soggetto pubblico o privato che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, collabora con il Comune per l'attivazione e la gestione dei tirocini di inclusione sociale.
- 2. Il soggetto promotore assume la responsabilità della corretta attivazione formale del tirocinio e assicura:

- a) il supporto tecnico e amministrativo;
- b) la predisposizione della convenzione;
- c) la predisposizione del progetto formativo o di inserimento;



- d) la designazione del tutor del soggetto promotore;
- e) il tutoraggio e il monitoraggio del percorso;
- f) gli adempimenti assicurativi;
- g) il raccordo tra Comune, beneficiario, Servizi competenti e soggetto ospitante;
- h) la gestione e la conservazione della documentazione;
- i) la valutazione conclusiva e il rilascio dell'attestazione finale.

3. Possono assumere il ruolo di soggetto promotore, ove in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente:

- a) il Comune;
- b) altri enti locali e loro forme associative;
- c) enti pubblici competenti in materia di lavoro, formazione, inclusione sociale o servizi alla persona;
- d) centri per l'impiego e servizi pubblici per il lavoro;
- e) enti accreditati ai servizi per il lavoro;
- f) enti accreditati alla formazione professionale;
- g) aziende pubbliche di servizi alla persona;
- h) enti del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- i) cooperative sociali e loro consorzi;
- j) altri soggetti pubblici o privati autorizzati o abilitati dalla normativa vigente alla promozione di tirocini.

- 4. Il Comune può assumere direttamente il ruolo di soggetto promotore qualora disponga delle competenze professionali, amministrative e organizzative necessarie.
- 5. Qualora il Comune non assuma direttamente tale funzione, individua un soggetto promotore esterno secondo le modalità previste dal successivo articolo 9.
- 6. Di norma, il soggetto promotore non coincide con il soggetto ospitante del medesimo tirocinio. L'eventuale coincidenza è ammessa esclusivamente in casi motivati, previa valutazione del Comune, purché siano garantite la distinzione delle funzioni, l'effettività del tutoraggio e l'adeguato monitoraggio del percorso.
- 7. Il soggetto promotore può collaborare con Enti del Terzo settore, associazioni, cooperative sociali e altri soggetti territoriali per attività complementari di informazione, sensibilizzazione, accompagnamento sociale e costruzione della rete, ferma restando la propria responsabilità formale sul tirocinio.



8. I soggetti che collaborano alle attività complementari di cui al comma 7 non assumono, per effetto di tale collaborazione, la qualifica né le responsabilità proprie del soggetto promotore.

Art. 9 — Individuazione del soggetto promotore

1. il Comune individua un soggetto esterno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, mediante una delle seguenti modalità:
 - a. avviso pubblico o manifestazione di interesse;
 - b. procedura comparativa;
 - c. convenzione con altro soggetto pubblico abilitato;
 - d. procedura di affidamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
 - e. procedura di co-progettazione con Enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 55 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - f. altra modalità consentita dalla normativa vigente.
2. L'individuazione del soggetto promotore avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, partecipazione, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.
3. Il ricorso alla co-progettazione è ammesso quando il Comune intenda coinvolgere uno o più Enti del Terzo settore nella definizione e nella realizzazione condivisa del sistema comunale dei tirocini di inclusione sociale, sulla base dei bisogni individuati, degli obiettivi dell'intervento, delle risorse disponibili e dei risultati attesi.
4. Nell'ambito della procedura di co-progettazione, il Comune definisce preventivamente:
 - a. i bisogni ai quali l'intervento deve rispondere;
 - b. gli obiettivi generali e specifici;
 - c. le caratteristiche essenziali del sistema comunale dei tirocini;
 - d. la durata della collaborazione;
 - e. le risorse pubbliche messe a disposizione;
 - f. i requisiti richiesti agli Enti del Terzo settore;
 - g. i criteri e le modalità di individuazione degli enti partecipanti;
 - h. le attività oggetto della progettazione condivisa;
 - i. le modalità di monitoraggio, verifica e rendicontazione.
5. L'Ente del Terzo settore individuato mediante co-progettazione può assumere il ruolo di soggetto promotore dei tirocini esclusivamente quando sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.
6. Qualora alla co-progettazione partecipino più Enti del Terzo settore, l'accordo conclusivo deve individuare chiaramente l'ente che assume formalmente il ruolo di soggetto promotore e le eventuali attività complementari attribuite agli altri enti coinvolti.
7. La partecipazione di più Enti del Terzo settore alla co-progettazione non determina una duplicazione delle responsabilità proprie del soggetto promotore. Per ciascun tirocinio deve essere individuato un unico soggetto promotore, responsabile degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
8. Il soggetto promotore deve dichiarare e documentare:



- a) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- b) l'esperienza maturata nella gestione di tirocini o percorsi di inclusione sociale;
- c) l'esperienza nell'accompagnamento di persone in condizioni di fragilità, disabilità, vulnerabilità o svantaggio sociale;
- d) la disponibilità di figure professionali idonee allo svolgimento delle funzioni di tutoraggio e monitoraggio;
- e) la capacità amministrativa e organizzativa necessaria alla gestione della documentazione;
- f) la capacità di individuare, coinvolgere e supportare i soggetti ospitanti;
- g) la capacità di collaborare con il Comune, con il Servizio sociale e con gli eventuali servizi sociosanitari coinvolti;
- h) il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza, protezione dei dati personali, tracciabilità amministrativa e regolarità contributiva, ove applicabile;
- i) l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interessi.

9. Gli atti della procedura definiscono:

- a) la durata dell'incarico, della convenzione o dell'accordo di collaborazione;
- b) il numero indicativo dei tirocini da attivare;
- c) le attività richieste;
- d) gli standard minimi di tutoraggio e monitoraggio;
- e) le modalità di raccordo con il Comune;
- f) la documentazione da produrre;
- g) le modalità di determinazione e riconoscimento delle risorse;
- h) gli obblighi in materia di monitoraggio, rendicontazione e protezione dei dati personali.

10. La partecipazione alla procedura non comporta alcun diritto automatico all'assegnazione delle risorse, all'attivazione di un numero determinato di tirocini o alla prosecuzione della collaborazione oltre la durata prevista dagli atti sottoscritti.

Art. 10 — Compiti del soggetto promotore

- 1. Il soggetto promotore garantisce la corretta attivazione, gestione, realizzazione e conclusione dei tirocini di inclusione sociale.
- 2. In particolare, il soggetto promotore:



- a. collabora con il Comune e con il Servizio Sociale comunale nella programmazione operativa dei tirocini;
 - b. collabora all'individuazione dei soggetti ospitanti maggiormente adeguati alle caratteristiche e agli obiettivi del beneficiario;
 - c. verifica la sussistenza delle condizioni amministrative, organizzative e di sicurezza necessarie all'attivazione del tirocinio;
 - d. stipula la convenzione con il soggetto ospitante;
 - e. predispone, in raccordo con il Servizio pubblico competente, il soggetto ospitante e il beneficiario, il progetto formativo o di inserimento;
 - f. assicura che il progetto formativo o di inserimento sia coerente con il progetto individualizzato predisposto dal Servizio sociale;
 - g. designa un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate alle funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo/inserimento, che svolge le funzioni di cui all'art. 10 dell'Allegato A, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 30 dicembre 2013, n. 51 1 co. 1;
 - h. cura il raccordo operativo tra Comune, beneficiario, soggetto ospitante, tutor e servizi coinvolti;
 - i. accompagna il beneficiario nelle fasi di avvio, svolgimento e conclusione del tirocinio;
 - j. monitora l'andamento del percorso e la coerenza delle attività svolte con gli obiettivi stabiliti;
 - k. verifica il rispetto degli orari, delle attività e delle condizioni previste dal progetto;
 - l. raccoglie e verifica il registro delle presenze;
 - m. mantiene contatti periodici con il tutor del soggetto ospitante;
 - n. segnala tempestivamente al Comune eventuali criticità, assenze ricorrenti, difficoltà organizzative, comportamenti impropri o situazioni di rischio;
 - o. propone eventuali rimodulazioni del percorso, ferma restando la competenza del Servizio sociale sulla valutazione della loro appropriatezza;
 - p. partecipa alle verifiche iniziali, intermedie e finali;
 - q. cura gli adempimenti assicurativi, formativi e amministrativi previsti dalla normativa e dalla convenzione;
 - r. provvede alla liquidazione delle eventuali indennità;
 - s. garantisce la corretta conservazione e trasmissione degli atti;
 - t. collabora alla costruzione e all'aggiornamento della rete dei soggetti ospitanti;
 - u. acquisisce dal soggetto ospitante la relazione conclusiva sull'esperienza svolta;
 - v. predispone la valutazione finale in raccordo con il Servizio sociale comunale e con il soggetto ospitante;
 - w. rilascia l'attestazione finale dei risultati e delle competenze eventualmente acquisite, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 - x. collabora alla rendicontazione amministrativa e finanziaria delle attività.
3. Il soggetto promotore assicura che il tirocinio mantenga la propria natura sociale, inclusiva, temporanea e non lavorativa.
 4. Il soggetto promotore non può utilizzare il proprio ruolo per orientare il tirocinio verso finalità produttive, sostitutive di lavoro o estranee agli obiettivi del progetto individualizzato.
 5. Il soggetto promotore segnala al Comune qualsiasi utilizzo improprio del beneficiario da parte del soggetto ospitante e propone, ove necessario, la sospensione o l'interruzione del tirocinio.



Art. 11 — Risorse destinate al soggetto promotore

1. Nell'ambito delle risorse annualmente stanziare per i tirocini di inclusione sociale, il Comune può destinare una quota alla copertura dei costi sostenuti dal soggetto promotore.
2. La quota può coprire, in particolare, i costi relativi a:
 - a. coordinamento operativo;
 - b. individuazione e coinvolgimento dei soggetti ospitanti;
 - c. predisposizione delle convenzioni;
 - d. predisposizione dei progetti formativi o di inserimento;
 - e. tutoraggio;
 - f. accompagnamento dei beneficiari;
 - g. monitoraggio;
 - h. gestione amministrativa e documentale;
 - i. verifica delle presenze;
 - j. raccordo con il Comune, con il Servizio Sociale e con i soggetti ospitanti;
 - k. adempimenti assicurativi, ove posti a carico del soggetto promotore;
 - l. verifiche intermedie e valutazioni finali;
 - m. rilascio delle attestazioni;
 - n. rendicontazione delle attività;
 - o. costruzione e aggiornamento della rete territoriale;
 - p. erogazione delle eventuali indennità di partecipazione.
3. La quota destinata al soggetto promotore è definita negli atti attuativi in relazione:
 - a. al numero dei tirocini attivati;
 - b. alla durata dei percorsi;
 - c. alla complessità delle situazioni prese in carico;
 - d. all'intensità del tutoraggio e dell'accompagnamento richiesti;
 - e. alle attività effettivamente realizzate;
 - f. agli eventuali costi assicurativi e amministrativi sostenuti.
4. In via ordinaria, la quota destinata al soggetto promotore per le attività di competenza non può superare il 25 per cento del budget annuale destinato ai tirocini di inclusione sociale, salvo diversa motivazione espressa negli atti di programmazione o negli atti amministrativi conseguenti.
5. Il Comune assicura che la quota prevalente delle risorse sia destinata direttamente ai percorsi dei beneficiari, alle eventuali indennità, alle coperture assicurative e agli altri costi vivi connessi ai progetti individualizzati.
6. Le somme riconosciute al soggetto promotore sono subordinate:
 - a. all'effettivo svolgimento delle attività previste;
 - b. alla presentazione della documentazione richiesta;
 - c. al rispetto degli obblighi stabiliti nell'avviso, nella convenzione o nell'atto di affidamento;
 - d. alla verifica delle attività da parte del Comune.
7. Non sono riconoscibili costi non pertinenti, non documentati o riferiti ad attività non previste dagli atti sottoscritti.



Art. 12 — Soggetti ospitanti

1. Possono essere soggetti ospitanti:

- a) enti pubblici, compreso il Comune di Bracciano;
- b) enti del terzo settore;
- c) cooperative sociali;
- d) associazioni;
- e) fondazioni;
- f) imprese;
- g) esercizi commerciali;
- h) altri soggetti pubblici o privati idonei.

2. Il soggetto ospitante deve:

- a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore;
- b) definire il progetto formativo/inserimento insieme agli altri soggetti coinvolti;
- c) designare un tutor quale responsabile dell'attuazione del progetto formativo/inserimento con funzioni di affiancamento al tirocinante, in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate, per garantire il corretto svolgimento del tirocinio, in conformità a quanto previsto all'art. 10 dell'Allegato A, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 30 dicembre 2013, n. 511 co. 2 e seguenti;
- d) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo/inserimento;
- e) trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- f) trasmettere la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante al soggetto promotore ai fini del rilascio, da parte di quest'ultimo, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- g) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti e quanto altro idoneo e necessario allo svolgimento delle attività di tirocinio, ivi compresi quelli relativi alla protezione individuale nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008.
- h) garantire un ambiente adeguato, sicuro e rispettoso della dignità della persona;



i) essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

j) non utilizzare il beneficiario per sostituire personale o coprire esigenze organizzative ordinarie;

k) comunicare tempestivamente assenze, criticità, modifiche organizzative o eventuali difficoltà.

3. Il Comune può escludere dalla collaborazione i soggetti ospitanti che utilizzino in modo improprio il tirocinio o che non garantiscano condizioni adeguate di tutela, sicurezza e accompagnamento.

4. La sede di realizzazione dei tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al co. 1 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa;

Art. 13 — Elenco dei soggetti ospitanti

1. Il Comune può istituire un elenco comunale dei soggetti disponibili ad accogliere tirocini di inclusione sociale.

2. L'elenco può essere costituito mediante avviso pubblico, manifestazione di interesse o altra procedura trasparente e semplificata.

3. L'elenco può essere sempre aperto o aggiornato periodicamente.

4. L'iscrizione all'elenco non comporta alcun diritto all'attivazione di tirocini, che resta subordinata alla valutazione del Servizio sociale, alla disponibilità delle risorse e alla coerenza con il progetto individualizzato della persona.

5. Il Comune può valorizzare pubblicamente i soggetti ospitanti che collaborano alla realizzazione di percorsi di inclusione sociale, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.

Art. 14 — Convenzione e convenzione quadro

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni conformi al modello dell'allegato sub 1, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti di cui rispettivamente agli artt. 2 e 3 dell'Allegato A, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 30 dicembre 2013, n. 511;

2. Le convenzioni di cui al co. 1 possono riguardare più tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale ed hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prorogabile di ulteriori trentasei.

3. La convenzione definisce:

a) finalità del tirocinio;

b) obblighi del soggetto promotore;

c) obblighi del soggetto ospitante;

d) coperture assicurative;



- e) modalità di tutoraggio;
 - f) modalità di monitoraggio;
 - g) trattamento dei dati personali;
 - h) cause di sospensione o interruzione;
 - i) rinvio al progetto individuale di tirocinio.
3. Qualora un soggetto ospitante collabori stabilmente con il Comune o accolga più beneficiari, può essere sottoscritta una convenzione quadro, valida per uno o più tirocini.
 4. Alla convenzione quadro sono allegati i singoli progetti individuali dei beneficiari.
 5. La convenzione o la convenzione quadro deve essere sottoscritta prima dell'avvio effettivo del tirocinio.

Art. 15 — Progetto individuale di tirocinio

1. Ogni tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo/inserimento, da unirsi alla convenzione di cui al co. 1, definito secondo lo schema allegato sub 2 della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 30 dicembre 2013, n. 511, da consegnare al tirocinante, all'inizio del tirocinio stesso.
2. Il progetto formativo/inserimento contiene:
 - a) i dati identificativi:
 1. del soggetto promotore;
 2. del soggetto ospitante;
 3. del servizio pubblico di cui all'art. 1, co. 4;
 4. del tirocinante;
 5. del tutor individuato dal soggetto promotore;
 6. del tutor individuato dal soggetto ospitante;
 7. del tutor individuato dal soggetto di cui al n. 3;
 - b) gli elementi descrittivi del tirocinio:
 1. tipologia di tirocinio di inserimento o reinserimento per soggetti di cui all'art. 1, co. 2, finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale;
 2. settore di attività economica del soggetto ospitante (precisando codici di classificazione ATECO qualora si tratti di azienda);
 3. area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT);



4. sede presso la quale è svolto il tirocinio;
5. estremi identificativi delle assicurazioni;
6. durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
7. entità dell'eventuale indennità corrisposta al tirocinante;

c) specifiche del progetto formativo/inserimento:

1. indicazione, ove possibile e coerentemente con gli obiettivi indicati al punto successivo, della figura professionale di riferimento e delle competenze da acquisire, in relazione alle figure professionali individuate nel Repertorio nazionale di cui all'art. 4, co. 67, legge n. 92/2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", e dell'eventuale livello EQF;
2. indicazione del percorso di inserimento o reinserimento per soggetti di cui all'art. 1, co.2, e dei relativi documenti;
3. attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
4. modalità di svolgimento del tirocinio;

d) diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio, quali il tirocinante, il tutor del soggetto ospitante, il tutor del soggetto promotore e il tutor dei soggetti di cui al comma 3, lett. a), n. 3; Il progetto deve essere condiviso con il beneficiario in modo comprensibile e rispettoso della sua condizione personale.

3. Il progetto può essere condiviso con familiari, amministratore di sostegno, tutore o altri soggetti di riferimento/équipe multidisciplinare, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il progetto formativo o di inserimento è predisposto dal soggetto promotore in raccordo con il Servizio pubblico competente, il soggetto ospitante e il beneficiario. Il progetto deve essere coerente con gli obiettivi del progetto individualizzato definito dal Servizio sociale o dal servizio pubblico competente.

Art. 16 — Tipologie di tirocinio e indennità

1. Il Comune può attivare tirocini di inclusione sociale con o senza riconoscimento di indennità, in relazione agli obiettivi del progetto individualizzato, alla condizione sociale ed economica della persona, alla disponibilità delle risorse e alla finalità prevalente del percorso.
2. L'indennità, quando prevista, non ha natura retributiva e non costituisce corrispettivo di una prestazione lavorativa, ma rappresenta una misura di sostegno economico connessa al percorso di inclusione sociale, autonomia e riabilitazione; pertanto l'eventuale indennità corrisposta al tirocinante è esente ai fini fiscali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 art. 34 co. 3, quando proviene dalle provvidenze economiche concesse ai sensi del regolamento n.1/2000 della Regione Lazio.
3. L'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.



4. Il tirocinio senza indennità può essere attivato esclusivamente quando tale scelta sia richiesta dalla persona destinataria del tirocinio oppure motivata dal Servizio Sociale comunale o dal servizio pubblico competente nel progetto individualizzato.
5. L'attivazione del tirocinio senza indennità richiede il consenso espresso del beneficiario, previa adeguata informazione sulla natura, sulle finalità, sulla durata, sull'orario e sulle condizioni del percorso.
6. Nei casi di tirocinio senza indennità può essere corrisposto un rimborso per le spese sostenute, che dovranno essere indicate nel progetto di tirocinio.
7. Anche nei tirocini senza indennità restano obbligatori la presa in carico, il progetto individuale, la convenzione, il tutoraggio, il monitoraggio, le coperture assicurative e il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza.
8. Gli importi delle eventuali indennità ed il numero di tirocini attivabili, devono essere aggiornati con deliberazione della Giunta comunale o con altro atto competente, in relazione alle risorse disponibili e alla programmazione comunale, distrettuale, regionale o nazionale.

Art. 17 — Durata e orario del tirocinio

1. La durata del tirocinio è definita nel progetto individuale, in relazione agli obiettivi del percorso e alla condizione della persona.
2. In via ordinaria, i tirocini hanno durata compresa tra tre e dodici mesi.
3. La durata può essere prorogata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente (cfr. art. 4 dell'Allegato A, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 30 dicembre 2013, n. 511), solo previa valutazione motivata del Servizio Sociale o del Servizio pubblico competente.
4. L'orario settimanale è stabilito nel progetto individuale ed è commisurato alle condizioni personali, sociali e sanitarie del beneficiario.

Art. 18 — Ripartizione delle risorse

1. Le risorse annualmente stanziare dal Comune per i tirocini di inclusione sociale sono destinate:
 - a) al riconoscimento delle eventuali indennità in favore dei beneficiari;
 - b) alla copertura delle attività svolte dal soggetto promotore;
 - c) alla copertura degli eventuali costi assicurativi, amministrativi, organizzativi o di supporto necessari alla corretta attuazione dei percorsi.
2. In via ordinaria, la quota prevalente del budget annuale deve essere destinata direttamente ai percorsi di tirocinio, alle eventuali indennità dei beneficiari, alle coperture assicurative e agli altri costi vivi connessi ai progetti individualizzati.
3. Una quota fino a un massimo del 25 per cento del budget annuale può essere destinata al soggetto promotore per le attività previste dagli articoli 10 e 11, salvo diversa motivazione espressa negli atti di programmazione.
4. La quota destinata al soggetto promotore è definita negli atti attuativi in relazione al numero dei tirocini, alla loro durata, alla complessità delle situazioni e alle attività effettivamente richieste.



5. Eventuali economie derivanti dalla mancata attivazione, sospensione o interruzione dei tirocini possono essere riutilizzate per nuovi percorsi, proroghe motivate, integrazioni delle indennità o altre finalità coerenti con il presente Regolamento.

Art. 19— Assicurazioni, salute e sicurezza

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione di cui all'art. 5, co. 1, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni sono definite le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a proprio carico l'onere delle coperture assicurative.
3. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo/inserimento.
4. Il soggetto ospitante è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Prima dell'avvio del tirocinio devono essere valutate l'idoneità del contesto ospitante e la compatibilità delle attività previste con la condizione della persona.
6. Il beneficiario deve ricevere adeguate informazioni sulle regole di sicurezza e sui comportamenti da adottare nel contesto ospitante.
7. In assenza delle necessarie condizioni di sicurezza o delle coperture assicurative, il tirocinio non può essere avviato.

Art. 20 — Tutoraggio

1. Per ogni tirocinio sono individuati:
 - a. un tutor del soggetto promotore;
 - b. un tutor del soggetto ospitante.
2. Il tutor del soggetto promotore:
 - a. cura il raccordo tra beneficiario, soggetto ospitante, Comune e servizi competenti;
 - b. monitora l'andamento complessivo del percorso;
 - c. verifica la coerenza delle attività con il progetto formativo o di inserimento;
 - d. rileva e segnala eventuali criticità;
 - e. partecipa alle verifiche intermedie e finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante:
 - a. accompagna il beneficiario nello svolgimento quotidiano delle attività;
 - b. favorisce il suo inserimento nel contesto ospitante;
 - c. vigila sul rispetto delle condizioni di sicurezza;
 - d. verifica le presenze;
 - e. comunica tempestivamente eventuali assenze, difficoltà o criticità.
4. I tutor collaborano tra loro per garantire la coerenza del tirocinio con il progetto individualizzato e con il progetto formativo o di inserimento.



5. Il tutoraggio deve essere effettivo, proporzionato ai bisogni della persona e adeguato alla complessità del percorso.
6. Le attività di tutoraggio del soggetto promotore rientrano tra le attività finanziabili ai sensi degli articoli 11 e 18.
7. Le attività di tutoraggio sono svolte secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente.

Art. 21 — Presenze, assenze e partecipazione al percorso

1. La partecipazione continuativa al tirocinio costituisce elemento essenziale del percorso di inclusione sociale, in quanto consente il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto individualizzato.
2. Le presenze sono registrate mediante apposito registro o altra modalità semplificata definita dagli uffici competenti.
3. Le assenze devono essere comunicate tempestivamente dal beneficiario, o da chi lo supporta, al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Al termine del periodo di sospensione il soggetto promotore, il servizio pubblico, il soggetto ospitante e il tirocinante, di comune accordo possono valutare l'eventuale interruzione del tirocinio, considerata la capacità del soggetto ospitante e del tirocinante di portare a compimento quanto indicato nel progetto formativo/inserimento.
5. A seguito della verifica, il Comune può disporre una o più delle seguenti misure:
 - a) conferma del tirocinio senza modifiche;
 - b) rimodulazione del progetto individualizzato di tirocinio sulla base dei nuovi bisogni emersi;
 - c) sospensione temporanea del tirocinio;
 - d) interruzione motivata del tirocinio, qualora il percorso non risulti più idoneo, utile o sostenibile.
7. In caso di assenze superiori, anche giustificate, al 30% delle ore previste nel mese, l'eventuale indennità, può essere ridotta proporzionalmente in base alle ore di effettiva presenza o sospesa, salvo diversa valutazione motivata del Servizio sociale in presenza di condizioni di particolare fragilità.
8. La riduzione, sospensione o mancata erogazione dell'indennità non assume carattere sanzionatorio, ma è correlata all'effettiva partecipazione al percorso e alla verifica della permanenza delle condizioni che ne giustificano l'erogazione.
9. L'interruzione del tirocinio non comporta l'interruzione della presa in carico sociale. In tali casi il Servizio sociale valuta interventi alternativi maggiormente adeguati alla condizione della persona.

Art. 22 — Sospensione e interruzione

1. Il tirocinio può essere sospeso nei seguenti casi:



- a) malattia, di cui all'art. 21 punto 4, o impedimento temporaneo del beneficiario;
- b) motivi familiari, sociali o sanitari;
- c) temporanea indisponibilità del soggetto ospitante;
- d) situazioni di rischio o criticità organizzative;
- e) necessità di rivalutazione del progetto individuale;
- f) altri motivi valutati dal Servizio sociale comunale o dal servizio competente.

2. Il tirocinio può essere interrotto anticipatamente:

- a) su richiesta del beneficiario;
- b) per valutazione motivata del Servizio sociale;
- c) per venir meno degli obiettivi o delle condizioni del progetto;
- d) per assenze ripetute e incompatibili con il percorso;
- e) per comportamento incompatibile con la prosecuzione del tirocinio;
- f) per sopravvenute condizioni personali, sanitarie o sociali incompatibili con il percorso.
- g) per violazione degli obblighi da parte del soggetto ospitante;
- h) per utilizzo improprio del tirocinio;

3. La sospensione o l'interruzione deve essere formalizzata e motivata.

Art. 23 — Divieti

1. È vietato utilizzare il tirocinio di inclusione sociale:

- a) per sostituire personale dipendente;
- b) per coprire carenze di organico;
- c) per sostituire lavoratori assenti;
- d) per far fronte a picchi di attività;
- e) per svolgere mansioni non coerenti con il progetto individuale;
- f) per attività prive di valore inclusivo, sociale, formativo, relazionale o riabilitativo;
- g) per attività che esponano il beneficiario a rischi non compatibili con la sua condizione;



- h) in assenza di tutoraggio effettivo;
- i) in assenza di coperture assicurative;
- j) in violazione della normativa sulla salute e sicurezza.

2. In caso di utilizzo improprio del tirocinio, il Comune può disporre la sospensione o l'interruzione immediata del percorso e l'esclusione del soggetto ospitante da future collaborazioni.

Art. 24 — Semplificazione amministrativa

1. Il Comune promuove l'attivazione dei tirocini secondo criteri di semplificazione amministrativa, proporzionalità, tempestività e adeguatezza rispetto alla condizione della persona.
2. Le procedure sono organizzate in modo da evitare duplicazioni documentali e passaggi non necessari, ferma restando la garanzia delle tutele essenziali relative alla presa in carico, alla sicurezza, alla copertura assicurativa, al tutoraggio, al monitoraggio e alla tracciabilità del percorso.
3. Per ciascun tirocinio è costituito un fascicolo individuale, anche in formato digitale, contenente la documentazione essenziale.
4. Il fascicolo individuale comprende, di norma:

- a) scheda di valutazione sociale;
- b) convenzione o riferimento alla convenzione quadro;
- c) progetto individuale di tirocinio;
- d) documentazione relativa alle coperture assicurative;
- e) registro presenze;
- f) eventuali schede di monitoraggio;
- g) valutazione finale.

5. Il soggetto promotore collabora alla costituzione, aggiornamento e trasmissione del fascicolo individuale secondo le modalità definite dal Comune.
6. Il Comune può approvare schemi semplificati di convenzione, progetto individuale, registro presenze, scheda di monitoraggio e relazione finale, aggiornabili con atto del Responsabile competente.
7. L'attivazione dei singoli tirocini avviene mediante gli atti gestionali necessari, senza ulteriori passaggi deliberativi, salvo i casi in cui siano richiesti specifici indirizzi politici, impegni di spesa o accordi istituzionali di competenza degli organi comunali.

Art. 25 — Monitoraggio e valutazione finale



1. Il tirocinio è sottoposto a monitoraggio da parte del Comune, del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
2. Il monitoraggio deve essere proporzionato alla durata, alla complessità del percorso e alla condizione della persona.
3. Sono previste almeno:

- a) una verifica iniziale;
- b) una verifica in itinere;
- c) una valutazione finale.

4. Al termine del tirocinio è predisposta una valutazione finale, anche sintetica, relativa a:

- a) partecipazione del beneficiario;
- b) obiettivi raggiunti;
- c) competenze sociali, relazionali o operative acquisite o rafforzate;
- d) eventuali criticità;
- e) benefici in termini di autonomia, socializzazione e inclusione;
- f) eventuali prospettive successive.

6. La valutazione finale è predisposta dal soggetto promotore in raccordo con il Servizio sociale comunale e con il soggetto ospitante.
7. La valutazione finale non costituisce certificazione professionale, salvo quanto eventualmente previsto da specifiche normative o programmi finanziati.

Art. 26 — Privacy e riservatezza

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del Decreto Legislativo 196/2003 e della normativa vigente.
2. I dati personali sono trattati esclusivamente per finalità connesse alla presa in carico, all'attivazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione del tirocinio.
3. Le informazioni relative alla condizione sociale, sanitaria o personale del beneficiario devono essere condivise solo nei limiti strettamente necessari alla realizzazione del progetto.
4. Il Comune, il soggetto promotore e il soggetto ospitante sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni di cui vengano a conoscenza.
5. Il soggetto promotore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di protezione dei dati personali e a sottoscrivere, ove necessario, gli atti previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati.

Art. 27 — Risorse finanziarie

1. I tirocini possono essere finanziati mediante:



- a) fondi comunali;
 - b) fondi distrettuali;
 - c) fondi regionali;
 - d) fondi nazionali;
 - e) fondi europei;
 - f) risorse derivanti da specifici progetti;
 - g) altre risorse pubbliche o private utilizzabili nel rispetto della normativa vigente.
- 2. L'attivazione dei tirocini con indennità è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie.
 - 3. La mancata disponibilità di risorse per l'indennità non impedisce l'attivazione di tirocini senza indennità, purché coerenti con il progetto individualizzato e con le finalità di inclusione sociale, socializzazione, autonomia o contrasto all'isolamento.
 - 4. La quota destinata al soggetto promotore è imputata al medesimo stanziamento destinato all'attuazione del programma dei tirocini, salvo diversa previsione degli atti di programmazione finanziaria.

Art. 28 — Disposizioni attuative

- 1. La Giunta comunale, il Responsabile competente o gli uffici preposti possono adottare atti di indirizzo, modulistica, avvisi pubblici, schemi di convenzione, schemi di progetto individuale e ulteriori disposizioni operative necessarie all'attuazione del presente Regolamento.
 - 2. La modulistica è predisposta in forma semplificata e può comprendere:
- a) avviso pubblico per l'individuazione del soggetto promotore;
 - b) avviso di co-progettazione, ove attivato;
 - c) manifestazione di interesse per soggetti ospitanti;
 - d) scheda di valutazione sociale;
 - e) schema di convenzione o convenzione quadro;
 - f) progetto individuale di tirocinio;
 - g) registro presenze;
 - h) scheda di monitoraggio;
 - i) relazione finale;
 - j) informativa privacy;



k) dichiarazione del soggetto ospitante;

l) dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, ove necessaria.

3. La modulistica può essere aggiornata con atto del Responsabile competente, senza necessità di modificare il presente Regolamento.

Art. 29 — Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale, regionale e comunitaria vigente, nonché agli atti amministrativi regionali, distrettuali e comunali applicabili.
2. Eventuali modifiche normative sopravvenute si intendono recepite, ove immediatamente applicabili.

Art. 30 — Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto comunale e dalla normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.
2. Dalla data di entrata in vigore, le procedure comunali relative ai tirocini di inclusione sociale devono essere conformi alle disposizioni del presente Regolamento.